

Civile Sent. Sez. 5 Num. 16952 Anno 2015

Presidente: MERONE ANTONIO

Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

Data pubblicazione: 19/08/2015

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 16812/09 proposto da:

La Dolce Arte S.n.c. di Mosca Sandra & Mancuso Maria,
in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*
Mosca Sandra, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Crescenzio n. 91, presso lo Studio dell'Avv. Claudio
Lucisano, che la rappresenta e difende, giusta delega
in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

contro

Comune di Montanaro, in persona del suo Sindaco *pro*
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via G.
Severano n. 35, presso lo Studio dell'Avv. Giorgio
Cianfoni che, con l'Avv. Nicola Durazzo, lo rappresenta



e difende, giusta delega in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 14/28/09 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, depositata il 2 aprile 2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 giugno 2015 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con l'impugnata sentenza n. 14/28/09 depositata il 2 aprile 2009 la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte accoglieva in via preliminare e assorbente l'appello incidentale proposto dal Comune di Montanaro avverso la sentenza n. 15/19/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino che aveva, invece, respinto <<nel merito>> il ricorso proposto da La Dolce Arte S.n.c. di Mosca Sandra & Mancuso Maria contro l'avviso di pagamento n. 70030050000232272 TARSU 2005.

Per quanto di stretto interesse la CTR riteneva che il precedente atto notificato alla contribuente denominato <<notifica di variazione>> costituisse <<a tutti gli effetti>> notifica di <<iscrizione a ruolo 2005 a seguito di attribuzione della nuova categoria>> e che lo stesso fosse divenuto definitivo per mancanza di



impugnazione con la conseguenza che l'avviso di pagamento *sub iudice* non poteva essere impugnato <<non essendo considerato dalla legge un atto autonomamente impugnabile>>.

Contro la sentenza della CTR, la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due articolati motivi.

Il Comune resisteva con controricorso.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente censurava la sentenza denunciando in rubrica <<Violazione e falsa applicazione dell'art. 72, comma 1 e 5, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, dell'art. 19, comma 1, lett. d), prima parte, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 7, comma 2, lett. b), l. 27 luglio 2000, n. 212; violazione e mancata applicazione dell'art. 25, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 e dell'art. 19, comma 1, lett. d), seconda parte, e dell'art. 21, comma 1, seconda parte, d.lgs. n. 546 cit.; ai sensi dell'art. 62 d.lgs. n. 546 cit. e art. 360, n. 3, c.p.c.>>. Invero, secondo la contribuente, erroneamente la CTR aveva fatto <<assimilazione tra la notifica della variazione e la notifica del ruolo>>, in quanto:

1.1. Il primo atto era da considerarsi invece <<meramente interlocutorio>>, tanto che nello stesso nemmeno era stata indicata la possibilità di impugnarlo. Il quesito sottoposto era: <<Se un atto di variazione della categoria TARSU notificata al



contribuente, con l'invito di fornire eventuali osservazioni entro il termine di giorni trenta, priva dell'indicazione dell'autorità amministrativa ovvero dell'autorità giurisdizionale presso la quale ricorrere, possa essere assimilata ad un ruolo>>;

1.2. Il primo atto mancava di tutti gli elementi stabiliti dall'art. 72, comma 1, 4 e 5, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Il quesito sottoposto era: <<Se un atto di variazione della categoria TARSU notificato al contribuente, priva di tutti quegli elementi che caratterizzano il ruolo, quale il visto di esecutività, possa essere assimilata ad un ruolo (*rectius*: iscrizione a ruolo)>>.

1.3. Il ruolo avrebbe comunque dovuto <<necessariamente transitare tramite cartella esattoriale>>. Il quesito sottoposto era: <<Se un atto di variazione della categoria TARSU possa essere assimilato ad un ruolo (*rectius*: iscrizione a ruolo) se lo stesso viene notificato direttamente dall'ente impositore, anziché essere notificato esclusivamente dal Concessionario al quale tale ruolo deve essere previamente consegnato per la formazione delle successive notifiche (cartelle esattoriali)>>.

2. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente censurava la sentenza denunciando in rubrica <<Violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 546 cit. e dell'art. 7, comma 2, lett. b), l. n. 212 cit.; ai sensi dell'art. 62 d.lgs. n. 546 cit. e art. 360, n. 3, c.p.c.>>. E questo perché, a



giudizio della contribuente, la CTR aveva errato a non ritenere autonomamente impugnabile l'avviso di pagamento TARSU e a riguardo:

2.1. Un primo quesito sottoposto era: <<Se l'avviso di pagamento TARSU risulti esser atto autonomamente impugnabile di fronte alla commissione tributaria, a maggior ragione che lo stesso è stato ritualmente notificato>>.

2.2. Un secondo quesito sottoposto era: <<Se l'avviso di pagamento TARSU risulti essere atto autonomamente impugnabile, dal momento che sono le stesse avvertenze a informare il contribuente circa l'impugnabilità, e le modalità impugnatrici, dell'atto medesimo>>.

3. I due articolati motivi, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

Come si legge nell'anteriore atto denominato dalla CTR <<notifica di variazione>> - e che, ai fini della soddisfazione della regola dell'autosufficienza, è stato debitamente trascritto nel corpo del ricorso - alla contribuente era stato comunicato che <<l'iscrizione a ruolo anno 2005>> era avvenuta <<in coerenza con la precedente autodichiarazione presentata ai fini TARSU>> sulla scorta della <<attribuzione della nuova categoria>> in applicazione delle delibere ivi specificatamente indicate. In effetti il ruolo, secondo la speciale previsione contenuta all'art. 72 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, deve essere utilizzato dal Comune impositore per la cosiddetta esecuzione



spontanea ai sensi dell'art. 32, comma 1, d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46. Sennonché il ruolo in parola, non essendo stato portato a conoscenza mediante notifica della cartella, bensì con un atto *sui generis* pur contenente la manifestazione impositiva, non obbligava la contribuente a contestare l'imposta. E invero, come questa Corte ha già avuto più di una occasione di chiarire, i contribuenti hanno la facoltà e non il dovere d'impugnare atti diversi da quelli individuati dall'art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 che manifestano il rapporto tributario (Cass. sez. trib. n. 10987 del 2011; Cass. sez. trib. n. 15946 del 2010). E in ragione di ciò alla contribuente non era pertanto preclusa la successiva impugnazione dell'avviso di pagamento che, pur non essendo tra gli atti previsti dall'art. 19 d.lgs. n. 546 cit., era comunque tra quelli facoltativamente impugnabili in quanto manifestante l'imposizione (Cass. sez. un. n. 16293 del 2007; Cass. sez. trib. n. 10987 del 2011).

4. Alla cassazione della sentenza deve seguire il giudizio di rinvio per l'accertamento delle questione rimaste assorbite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia a altra sez. della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che nel decidere la controversia dovrà uniformarsi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio